



## **COMUNE DI MASCALI**

(Prov. di Catania)

### **REGOLAMENTO COMUNALE DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA**

APPROVATO CON DELIBERA DEL  
COMUNE DI MASCALI

N. 37 DEL 19-03-2015

## Sommario

<b>TITOLO I - Disposizioni generali</b> .....	<b>1</b>
Articolo 1 - Principi generali .....	1
Articolo 2 - Argomenti disciplinati .....	1
Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia.....	1
Articolo 4 - Organo competente a deliberare .....	1
<b>TITOLO II - Toponomastica</b> .....	<b>1</b>
Articolo 5 - Competenza burocratica.....	1
Articolo 6 - Commissione Toponomastica .....	1
Articolo 7 - Tutela della storia toponomastica .....	2
Articolo 8 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici. ....	2
Articolo 9 - Soggetti titolati alle richieste .....	2
Articolo 10 - Procedura per le proposte di denominazione.....	3
Articolo 11 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti .....	3
<b>TITOLO III - Numerazione civica ed interna</b> .....	<b>3</b>
Articolo 12 - Attribuzione ed aggiornamento.....	3
Articolo 13 - Caratteristiche degli indicatori dei civici .....	4
Articolo 14 - Apposizione .....	4
Articolo 15 - Obblighi dei proprietari.....	4
Articolo 16 - Sanzioni.....	4
<b>TITOLO IV – Entrata in vigore e norme transitorie</b> .....	<b>5</b>
Articolo 17 – Entrata in vigore .....	5
Articolo 18 – Rinvio alla legislazione in materia .....	5
<b>ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI -</b> .....	<b>6</b>
<b>ALLEGATO B - TIPOLOGIE O SPECIE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE -</b> .....	<b>10</b>
<b>ALLEGATO C - REGOLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER TIPOLOGIA D’AREA DI CIRCOLAZIONE -</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATO D - METODOLOGIE PER LA NUMERAZIONE CIVICA DIRETTA ED INDIRETTA E REGOLE PER LA NUMERAZIONE INTERNA -</b> .....	<b>12</b>

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 - Principi generali**

Gli argomenti trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.

Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada.

Indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

Per gli stralci ed i riferimenti normativi si rimanda all'allegato A.

### **Articolo 2 - Argomenti disciplinati**

Il presente regolamento disciplina:

- a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
- b) la materia storico commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- c) la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica;
- d) la materia ecografica, attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica ed interna.

### **Articolo 3 - Organi ed uffici competenti in materia**

Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale:

- a) dell'Ufficio Toponomastica per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica e interna;
- b) della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio in merito:
  1. alla denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici;
  2. all'iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione;
  3. alla dedica di monumenti e loro realizzazione.

### **Articolo 4 - Organo competente a deliberare**

In ragione delle leggi vigenti, l'organo competente alla deliberazione in merito alle materie per cui la Commissione Toponomastica ha l'obbligo di esprimere il proprio parere, è la Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

## **TITOLO II – Toponomastica**

### **Art. 5 Competenza burocratica**

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite agli uffici: Toponomastica e Anagrafe ciascuno per la parte di propria competenza.

### **Art. 6 Commissione Toponomastica**

E' istituita una Commissione consultiva ai cui componenti non spetta alcun compenso, presieduta dal Sindaco o suo delegato e costituita da:

- N. 3 Consiglieri comunali, di cui n.2 della maggioranza e n.1 della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposito atto;
- Capo Area AA.GG.
- Capo Area Tecnica

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale; esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui al punto b) dell'articolo 3.

La Commissione provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa

Durante le riunioni della Commissione, personale dell'Ufficio Toponomastica e senza diritto di voto, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa.

Le sedute hanno validità quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Articolo 7 - Tutela della storia toponomastica**

Il Comune di Mascali, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la vecchia toponomastica di strade o piazze del suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

#### **Articolo 8 - Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi ed impianti pubblici.**

La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro dovrà risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.

I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

La denominazione per le nuove aree di circolazione dovrà presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità.

L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assumerà una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).

Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Toponomastica definirne la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è sconsigliabile e comunque ammissibile solo quando riferita ad aree di circolazione differenti, preferibilmente nei casi in cui ci sia una soluzione di continuità fra le diverse categorie (via Sant'Eufemia, largo Sant'Eufemia), è inoltre sconsigliato l'uso di toponimi che abbiano carattere di assonanza (via Dalla Chiesa e via Della Chiesa), al fine di evitare fraintendimenti.

Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo della Soprintendenza ai Monumenti. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc..), si procederà, salvo diverso parere della Soprintendenza ai Monumenti, alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza. Per i tratti interessati dalle modifiche di denominazione, le indicazioni includeranno i riferimenti alla denominazione originaria.

#### **Articolo 9 - Soggetti titolati alle richieste**

Ogni cittadino residente nel Comune di Mascali ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede in Comune di Mascali, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Mascali.

I componenti il Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

Si ricorda che la normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; sono previste deroghe a questa norma solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e comunque subordinati all'approvazione della Prefettura quale organo competente.

### **Articolo 10 - Procedura per le proposte di denominazione**

Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

Qualunque proposta di denominazione dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 8 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

### **Articolo 11 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti**

I principi stabiliti negli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, a tutte le dediche, cui proceda l'Amministrazione Comunale, di monumenti, lapidi o altri ricordi posti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, edifici pubblici, sale di edifici comunali che assolvano a funzioni di rappresentanza o fungano da luogo di riunione, siano destinati a ospitare mostre, esposizioni, manifestazioni culturali o rivestano particolare valore storico.

Qualunque proposta di installazione di lapidi commemorative o realizzazione di monumenti, dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 8 e corredata da una relazione e documentazione che motivi la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- l'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili sottoposti a vincoli storico - paesaggistici;
- la garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione

## **TITOLO III – Numerazione civica ed interna**

### **Articolo 12 - Attribuzione ed aggiornamento**

La numerazione civica ed interna, salvo quando attribuita in concomitanza con il censimento della popolazione, viene effettuata in base allo stato di fatto legittimato così come previsto dalle normative vigenti. Come risulta dal regolamento anagrafico della popolazione residente, "l'aggiornamento della numerazione, al fine di permettere ad ogni famiglia o convivenza di avere un proprio indirizzo, dovrà essere garantito includendo:

- grotte, baracche e simili quando utilizzate quali abitazioni
- abitazioni di nuova costruzione anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo."

Eccetto per gli aggiornamenti rilevati ed effettuati tramite il censimento, se durante l'istruttoria della pratica di attribuzione della numerazione emergono incongruenze fra stato legittimato e documentazione allegata alla richiesta, si provvederà alla segnalazione di quanto emerso agli uffici competenti per gli adempimenti previsti per legge.

La numerazione civica verrà effettuata a seconda della tipologia di area di circolazione e per le specifiche tecniche si rimanda agli allegati.

L'indirizzo delle unità ecografiche semplici (abitazione, esercizio di attività terziaria, commerciale, produttiva, agricola) deve riportare il civico dell'accesso principale.

La numerazione dell'accesso, diretto o indiretto, dalle aree di circolazione alla unità, verrà effettuata di regola solamente per quello individuato come principale così come riportato nelle indicazioni di progetto o dal proprietario. L'accesso è indiretto quando si apre su corti, cortili e scale interne e non direttamente sull'area di circolazione. Gli accessi indiretti verranno numerati a seconda delle caratteristiche con civico ed esponente o con scala ed interno. Per le specifiche si rimanda all'allegato D.

Si opererà per una numerazione estesa a tutti gli accessi solo per quei fabbricati complessi nei quali siano prevedibili frequenti variazioni del numero delle unità e degli accessi principali. Quando gli aggiornamenti riguardino edifici esistenti si manterranno, se compatibili e corrette, le numerazioni esistenti.

Gli aggiornamenti che riguardino edifici compresi nei centri storici manterranno per quanto compatibili e corrette le numerazioni esistenti incluse quelle degli accessi secondari.

### **Articolo 13 - Caratteristiche degli indicatori dei civici**

La numerazione civica viene riportata su supporti di materiale resistente (metallo, materiale lapideo o ceramica) ed è effettuata nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro.

### **Articolo 14 - Apposizione**

La numerazione civica deve essere applicata in alto ed in posizione visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.

I civici devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.

### **Articolo 15 - Obblighi dei proprietari**

L'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica ed interna deve essere eseguita entro l'ultimazione dei lavori e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato.

La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione, deve essere richiesta obbligatoriamente all'Ufficio Toponomastica .

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà alla numerazione d'ufficio.

Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzioni fornite dall'ufficio, dovranno essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

### **Articolo 16 - sanzioni**

A chiunque danneggi o renda non visibile dalla strada le targhe, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs n.267/200 e con la procedura d cui alla Legge n.689/81.

Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una piastrella con caratteristiche diverse da quelle previste dall'art.13 o ne omette l'apposizione..

#### **TITOLO IV – Entrata in vigore e norme transitorie**

##### **Articolo 17 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000.

##### **Articolo 18 – Rinvio alla legislazione in materia**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) .

## **ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI -**

- Regio decreto legge 10 Maggio 1923, n. 1158 Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali convertito in Legge 17 Aprile 1925, n. 473 (\*);
  - Legge 23 Giugno 1927, n. 1188 Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (\*);
  - Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (\*);
  - Decreto del presidente della repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (\*);
  - Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modificazioni;
  - Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni;
  - In materia di classificazione delle strade le Leggi 21 Aprile 1962, n. 181 (articoli 1 e 2) e 12 Febbraio 1958, n. 126 ;
  - Decreto Presidente della Repubblica 06 Giugno 2001, n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
  - Legge Regionale 20 Novembre 2002, n. 31 Disciplina generale dell'edilizia;
  - Legge Regionale 21 Ottobre 2004, n. 23 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del D.L 30 09 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla L. 24 11 2003 n. 326;
  - Legge 07 Agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  - Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265);
  - Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- (\*) Per quelli con asterisco è riportato lo stralcio in coda

### **REGIO DECRETO LEGGE 10/MAGGIO/1923, N. 1158 NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI CONVERTITO IN LEGGE 17/APRILE/1925, N. 473**

#### **Articolo 1**

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti

#### **Articolo 2**

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.  
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188 TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI**

#### **Articolo 1**

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

#### **Articolo 2**

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

### **Articolo 3**

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

### **Articolo 4**

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

**Omissis.....**

## **REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

**(LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 E DPR 30 MAGGIO 1989, N. 223)**

### **AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE**

#### **ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 (G.U. N. 8 DEL 12 GENNAIO 1955)

**.....Omissis**

### **Articolo 9**

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

### **Articolo 10**

Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa delle numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

**Omissis.....**

## **REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

**(D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223) AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE**

*IN CORSIVO VENGONO RIPORTATI AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE*

**.....Omissis**

### **Capo VII ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI**

#### **Articolo 38 Adempimenti topografici**

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39.

#### **Articolo 39 Aggiornamento del piano topografico**

1. A cura degli uffici di cui all'art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

#### **Articolo 41 Adempimenti ecografici**

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

#### **Articolo 42 Numerazione civica**

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

#### **Articolo 43 Obbligo dei proprietari dei fabbricati**

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

### **III. AREE DI CIRCOLAZIONE**

#### **Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.**

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.* Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole

individuazione e per una facile lettura.

#### **Omonimia delle aree di circolazione.**

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due *vie* oppure due *piazze* oppure due *vicoli*, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B. E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere *Via Garibaldi* e *Vicolo Garibaldi*, *Via Cavour* e *Piazza Cavour*, *Salita Goldoni* e *Largo Goldoni*, *Via Santo Stefano* e *Località Santo Stefano*, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

### **IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA**

#### **Numerazione civica.**

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

#### **Numerazione interna.**

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la

successione letterale relativa alle scale.

### **ALLEGATO B - TIPOLOGIE O SPECIE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE -**

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni stralci di normative ISTAT sulla cui base sono state individuate le regole del Comune.

*In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.*

*Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.*

*Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.*

*E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..*

## **ALLEGATO C - REGOLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER TIPOLOGIA D'AREA DI CIRCOLAZIONE -**

Nelle pagine seguenti vengono riportati stralci delle normative ISTAT

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.):

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;

- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica."

## **ALLEGATO D - METODOLOGIE PER LA NUMERAZIONE CIVICA DIRETTA ED INDIRETTA E REGOLE PER LA NUMERAZIONE INTERNA -**

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

.....Omissis, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i

cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.